

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 25 MAR. 2005

ADDI' 25 MAR. 2005 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COSTITUITA:

STORAGE	Francesco	Presidente	IANNARILLI	Antonello	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	PRESTAGIOVANNI	Bruno	"
AUGELLO	Andrea	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SAPONARO	Francesco	"
CIOCCHETTI	Luciano	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
FORMISANO	Anna Teresa	"	VERZASCHI	Marco	"
GARGANO	Giulio	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Tommaso NARDINI
OMISSIS

ASSENTI: SIMEONI - AUGELLO - CIOCCHETTI - IANNARILLI - ROBILOTTA -

DELIBERAZIONE N. - 412 -

OGGETTO:

Legge regionale 19 dicembre 2001. n°36. Approvazione modifiche al Regolamento Regionale 28 ottobre 2002, n. 2.



412 25 MAR. 2005

OGGETTO: Legge regionale 19 dicembre 2001, n°36. Approvazione modifiche al Regolamento Regionale 28 ottobre 2002, n. 2.

LA GIUNTA REGIONALE



VISTA la Legge 5 ottobre 1991, n. 317 ed in particolare l'articolo 36, che detta disposizioni per la definizione e l'individuazione dei Distretti Industriali;

VISTO il Decreto del Ministero dell'industria, del Commercio e dell'Artigianato del 21 aprile 1993 che in attuazione dell'articolo 36, comma 2 della citata Legge n. 317/91, fissa gli indirizzi ed i parametri di riferimento per l'individuazione dei Distretti Industriali da parte delle Regioni;

VISTA la Legge n. 266/97, relativa al miglioramento e finanziamento dei servizi telematici ed informatici dei Distretti Industriali;

VISTA la Legge 11 maggio 1999, n. 140 relativa a "Norme in materia di attività produttive";

VISTO l'articolo 6 comma 8 della Legge 11 maggio 1999, n°140, che modifica l'articolo 36 della citata Legge n. 317/91, dettando nuove ed ulteriori disposizioni per la definizione dei Sistemi Produttivi Locali e dei Distretti Industriali ed attribuisce alle Regioni il compito della loro individuazione ai sensi del Titolo II, Capo III del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

VISTO l'articolo 6, comma 9 della citata legge 11 maggio 1999, n. 140, che sostituisce la rubrica dell'articolo 36 della citata Legge n. 317/91, con la seguente "Sistemi Locali Produttivi, Distretti Industriali e Consorzi di Sviluppo Industriale";

VISTO l'articolo 19, commi 6 e 12, del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che trasferiscono funzioni in materia di incentivi dallo Stato alle Regioni e la costituzione di un Fondo Unico regionale recepito con Legge regionale n. 14 del 6 agosto 1999, articolo 86;


VISTA la legge regionale 19 dicembre 2001, n. 36, che detta norme per l'incremento dello sviluppo economico, della coesione sociale e della occupazione nel Lazio e disciplina, altresì, le modalità di individuazione e organizzazione dei Sistemi Produttivi Locali, dei Distretti Industriali e delle Aree Laziali di Investimento;

VISTO il Regolamento Regionale 28 ottobre 2002, n. 2, di esecuzione della L.R. 36/01;

VISTO il Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese;

VISTO il Regolamento (CE) n. 364/2004 della Commissione, del 25 febbraio 2004, recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 per quanto concerne l'estensione del suo campo d'applicazione agli aiuti alla ricerca e sviluppo;

CONSIDERATO che l'art. 5 della L.R. 36/01 prevede, tra l'altro, l'ammissibilità ai finanziamenti dei progetti innovativi e di sviluppo che perseguano come obiettivi attività di ricerca e di sviluppo precompetitivo;



41925 MAR. 2005

CHE

il Regolamento Regionale 28 ottobre 2002, n. 2, di esecuzione della L.R. 36/01 non disciplina le attività di ricerca e di sviluppo precompetitivo in quanto emanato prima della modifica del Regolamento Comunitario 70/01;



la mancata previsione nel Regolamento Regionale 2/02 della possibilità di finanziare i progetti di ricerca e sviluppo precompetitivo, comporta una penalizzazione per le imprese nonostante l'espressa indicazione in tal senso da parte della normativa comunitaria e regionale;

CHE,

pertanto, è necessario modificare il suddetto Regolamento Regionale 2/02 allo scopo di adeguarne le disposizioni a quanto previsto dal Regolamento Comunitario 70/01 così come modificato dal Regolamento Comunitario 364/04;

CHE,

come precisato con note n. 84093 del 19 luglio 2004 e n. 145441 del 20 dicembre 2004 inviate alla Direzione Regionale Affari Giuridici e Legislativi, è necessario apportare alcune modifiche al citato Regolamento al fine di sopperire a dei refusi, nonché per superare alcune perplessità verificatisi in sede di applicazione dell'atto stesso;

VISTA

la nota n. 20188 del 15 febbraio 2005 con la quale la Direzione Regionale Affari Giuridici e Legislativi ha trasmesso la proposta di Regolamento Regionale concernente: "Modifiche al regolamento regionale 28 ottobre 2002, n. 2 (Regolamento per il finanziamento dei sistemi produttivi locali, dei distretti industriali e delle aree laziali di investimento)";

ESPERITA la procedura di concertazione con le parti sociali;

Su proposta dell'Assessore alle Attività Produttive;

All'unanimità

DELIBERA

- di modificare il Regolamento Regionale 28 ottobre 2002, n. 2. secondo quanto indicato nella nota n. 20188 del 15 febbraio 2005 della Direzione Regionale Affari Giuridici e Legislativi il cui testo è allegato al presente atto;
- le premesse fanno parte integrante della presente deliberazione;
- di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.





"Relazione alla dgr sulla modifica del regolamento regionale n. 2/02"




"SCHEDA DELIBERAZIONE"

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE
IL SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini

29 MAR. 2005



412
DEL ... 2.5. MAR. 2005 ...



PROPOSTA DI REGOLAMENTO REGIONALE CONCERNENTE:

**“MODIFICHE AL REGOLAMENTO REGIONALE 28 OTTOBRE 2002, N. 2
(REGOLAMENTO PER IL FINANZIAMENTO DEI SISTEMI PRODUTTIVI
LOCALI, DEI DISTRETTI INDUSTRIALI E DELLE AREE LAZIALI DI
INVESTIMENTO)”.**

li *flu*

Art. 1

*(Modifiche all'articolo 3 del regolamento regionale 28 ottobre 2002, n. 2 “
Regolamento per il finanziamento dei sistemi produttivi locali, dei distretti industriali e
delle arre laziali di investimento”.)*

1. Al comma 2 dell'articolo 3 dopo le parole “nel caso delle imprese” sono
aggiunte le seguenti parole “commerciali o”.

1. *fx*

Art. 2

(Modifiche all'articolo 4 del r.r.2/2002)

1. All'articolo 4 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 le parole “ in conto capitale” sono sostituite dalle seguenti: “a fondo perduto” e dopo le parole “pubblicato nella GUCE L 10 del 13 gennaio 2001” sono aggiunte le seguenti: “come modificato dal regolamento (CE) n. 364/2004 del 25 febbraio 2004, pubblicato sulla GUCE L 63 del 28 febbraio 2004,”
- b) al comma 3 dopo le parole “interventi per investimenti o formazione,” sono aggiunte le seguenti:“o per ricerca industriale e attività di sviluppo precompetitivo,”

Fin

Art. 3

(Modifiche all'articolo 5 del r.r.2/2002)

1. Al comma 1 dell'articolo 5, dopo le parole "regolamento (CE) n. 70/2001" sono aggiunte le seguenti: "e successive modifiche,".

*il
PCC*

Art. 4

(Inserimento dell'articolo 5 bis)

1. Dopo l'articolo 5 è aggiunto il seguente:

“Art. 5 bis

(Finanziamenti per la ricerca industriale e attività di sviluppo precompetitivo)

1. I finanziamenti per attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo consistono in contributi a fondo perduto, nei limiti delle risorse disponibili ed ai sensi del regolamento (CE) 70/2001 e successive modifiche, da concedere in favore dei soggetti di cui al comma 5, i cui progetti perseguono uno o più degli obiettivi indicati dall'articolo 5 della legge.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi in relazione ad attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo, così come definite all'articolo 2 del regolamento (CE) 70/2001 e successive modifiche.

3. I contributi di cui al comma 2 sono concessi nella seguente misura:

- a) per la ricerca industriale, il 60% delle spese ammissibili;
- b) per le attività di sviluppo precompetitive, il 35% delle spese ammissibili;
- c) per gli studi di fattibilità tecnica in preparazione ad attività di ricerca industriale o ad attività di sviluppo precompetitivo, il 75% delle spese ammissibili;
- d) per attività congiunte, che comportino lo svolgimento sia della ricerca industriale che dell'attività di sviluppo precompetitivo, la media ponderata delle percentuali di cui alle lettere a) e b).

4. L'intensità dei contributi di cui alle lettere a), b) e d) del comma 3 è maggiorata di 5 punti percentuali se il progetto di ricerca industriale o di sviluppo precompetitivo è realizzato in una delle aree ammesse alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) TCE.

5. I contributi previsti dal presente articolo possono essere richiesti dai soggetti di cui all'articolo 3, ad esclusione delle grandi imprese.”

Rev

ll

Art. 5

(Modifiche all'articolo 6 del r.r.2/2002)

1. L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

“Art. 6

(Finanziamenti per formazione)

1. I finanziamenti per formazione consistono in contributi a fondo perduto, nei limiti delle risorse disponibili ed ai sensi del regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 “relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (CE) agli aiuti destinati alla formazione”, pubblicato nella GUCE L 10 del 13 gennaio 2001, da concedere in favore dei soggetti di cui all'articolo 3, i cui progetti perseguono uno o più degli obiettivi indicati dall'articolo 5 della legge.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi, limitatamente ai costi ammissibili di cui all'articolo 7, nella seguente misura:

- a) per le aree ammesse alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) TCE, per le piccole e medie imprese 40%, per le grandi imprese 30%;
- b) per le restanti aree, per le piccole e medie imprese 35%, per le grandi imprese 25%.

3. Nel caso in cui gli interventi di formazione non siano inseriti in un progetto che preveda anche investimenti ai sensi dell'articolo 5, i contributi di cui al comma 1 sono concessi nella seguente misura:

- a) a)per le aree ammesse alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) TCE, per le piccole e medie imprese 25%, per le grandi imprese 20%;
- b) b)per le restanti aree, per le piccole e medie imprese 20%, per le grandi imprese 15%.

4. I soggetti di cui all'articolo 3 che non perseguono scopo di lucro accedono ai contributi nella stessa misura delle piccole imprese.

il
Pucci

Art. 6

(Modifiche all'articolo 7 del r.r.2/2002)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 7 è aggiunto il seguente:

“4 bis. I contributi di cui all'articolo 5 bis sono calcolati sulla base dei seguenti costi:

- a) spese di personale (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto di ricerca), per le piccole e medie imprese nel limite del 20 % del totale dei costi ammissibili, per gli organismi di diritto pubblico e gli enti pubblici non economici aventi nello scopo statutario lo svolgimento di attività di ricerca e sviluppo nel limite del 50 % del totale dei costi ammissibili;
- b) costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca, nel limite del 50 % del totale dei costi ammissibili;
- c) costi dell'ammortamento o i canoni di leasing della strumentazione e delle attrezzature utilizzate per il progetto di ricerca, per la durata del programma; i costi dell'ammortamento sono calcolati in misura non superiore alle aliquote ordinarie di ammortamento previste dalla normativa fiscale;
- d) spese generali supplementari direttamente imputabili al progetto di ricerca;
- e) altri costi d'esercizio, inclusi i costi di materiali e forniture direttamente imputabili all'attività di ricerca.

Gli importi delle voci di spesa di cui alle lettere d) ed e) possono concorrere fino al massimo del 10% dell'investimento ammissibile.”.

Finco

Art. 7

(Modifiche all'articolo 8 del r.r.2/2002)

1. Al comma 1 dell'articolo 8, dopo le parole “ ammesse dai regolamenti (CE) n. 68/2001 e n. 70/2001” sono aggiunte le seguenti: “e successive modifiche,”.

P. C.

20

Art. 8

(Modifiche all'articolo 9 del r.r.2/2002)

1. Al comma 1 dell'articolo 9, dopo le parole "disciplinato dal regolamento (CE) n. 70/2001" sono aggiunte le seguenti : "e successive modifiche,".

Però

10

Art. 9

(Modifiche all'articolo 10 del r.r.2/2002)

1. Al comma 1 dell'articolo 10 le parole “ Direttore della Direzione regionale competente in materia di attività produttive” sono sostituite dalle seguenti: “Direttore del Dipartimento Economico ed occupazionale, salvo delega al Direttore regionale”.

P. P.

11

Art. 10

(Modifiche all'articolo 11 del r.r.2/2002)

1. Il comma 3 dell'articolo 11 è abrogato.

11
Pavia

Art. 11

(Modifiche all'articolo 12 del r.r.2/2002)

1. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 13, dopo le parole “certificazione contabile e di qualità: punti” sono aggiunte le seguenti: “da 0 a”.

10/11/2007

Art. 12

(Modifiche all'articolo 13 del r.r.2/2002)

1. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 13 è abrogata.

Revis

11

Art. 13

(Modifiche all'articolo 14 del r.r.2/2002)

1. Al comma 1 dell'articolo 14 le parole "Direttore della Direzione regionale competente in materia di attività produttive" sono sostituite dalle seguenti: "Direttore del Dipartimento Economico ed occupazionale, salvo delega al Direttore regionale".

Fazio

20

Art. 14

(Modifiche all'articolo 17 del r.r.2/2002)

1. All'articolo 17 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 le parole “Direttore della Direzione regionale competente in materia di attività produttive” sono sostituite dalle seguenti: “Direttore del Dipartimento Economico ed occupazionale, salvo delega al Direttore regionale”;
- b) al comma due le parole “Direttore della Direzione regionale competente in materia di attività produttive” sono sostituite dalle seguenti: “Direttore del Dipartimento Economico ed occupazionale, salvo delega al Direttore regionale”.

Exec

Art. 15

(Modifiche all'articolo 19 del r.r.2/2002)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 19 è inserito il seguente:

“1bis. Alla modifica ed al rinnovo della convenzione di cui al comma 1provvede il Direttore del Dipartimento Economico ed occupazionale, salvo delega al Direttore regionale.”.

1/2000

1/2000

Art. 16

(Inserimento dell'articolo 19 bis)

1. Dopo l'articolo 19 è aggiunto il seguente:

“Art. 19 bis

(Rispetto della normativa comunitaria concernente gli aiuti di Stato)

1. I contributi disciplinati dal presente regolamento, esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del TCE, sono concessi nel rispetto della normativa comunitaria vigente concernente gli aiuti di Stato e, in particolare, dei citati regolamenti della Commissione europea, tenendo conto dei relativi periodi di validità..”.

